

sito, civile, che con quello religioso, osservate le  
rispettive disposizioni legislative e canoniche,  
ma prima vogliono, in virtù di quest'atto,  
stabilire i patti e le condizioni, che regoler  
duranno la loro futura unione, dichiarando  
anzitutto, di volere adottare il regime dotale,  
quinto come si prescrive dal Codice Civile.

Ciò fatto i coniugi Giovanni Vanti e Francesca  
Vusarella, volendo contribuire al buon decoro  
e sostegno del suddetto progettato matrimonio,  
contribuiscono in dote alla predetta loro  
figlia Catolena Vanti, accettante: —

1<sup>a</sup> tantissimi oggetti di biancheria stimati da un  
perito, scelto d'accordo del valore di lire cin-  
quecento, con espressa dichiarazione che la  
stessa ne produce la vendita verso il futuro  
sposo, il quale si confessa debitore del prezzo,  
dato ed attribuito ai predetti oggetti di bian-  
cheria, che si riteranno introdotti nella casa  
maritale col fatto della celebrazione del pro-  
gettato matrimonio.

2<sup>a</sup> Una spersione di terra con alberi d' diverse  
specie, sita in territorio di Neibera, contrada  
Scrima dell' estensione d' are sessantadue centesimi  
dieciotto pari a sessantatré dell' assoluta misura

68  
corda di canne 22.2, confinante con terre di  
Giuseppe Mastellaro, con terre di Biagio  
Lornatore da due lati, e con le rimanenti terre  
del datante Giovanni Vanti, del valore agli  
effetti della tassa di registro, di lire cento 100  
notata nel catasto terreni di Neibera all' arte  
4449 alla Sez. L. N<sup>o</sup> 2825 al 2832 con l'im-  
ponibile di L. 9.14 ed all' art<sup>o</sup> 4450 Sez. L.  
N<sup>o</sup> dal 2819 al 2824 e 2833 coll'imponibile di L. 65.

3<sup>a</sup> una casa a picciotto sita in Neibera via  
Chiaromonte, confinante con casa di Alfonso  
Gulino, di Santo Leo Jacono e con altra casa  
del componente Giovanni Vanti, del valore agli  
effetti della tassa di registro, di lire cento 100  
notata nel catasto fabbricati di Neibera, all' art<sup>o</sup> 2077  
sotto nome di Vanti Giovanni, fu del valore con  
l'imponibile di L. 10 dipendenti dalle L. 22.

Dei suddetti immobili la futura sposa avrà la pro-  
prietà ed il materiale possesso dal giorno della  
celebrazione del matrimonio, in poi però i  
dotanti si riservano il diritto di cogliere il  
frutto pendente degli alberi. Detti immobili vanno sog-  
getti alla fondasia e lo spersione di terra a canonie enfiteusiche dovute al Demanio dello Stato, quali però si avranno a carico della futura sposa e persona del